



**BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**

## **CODICE ETICO**

Il Presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.  
del 9 novembre 2023

REV	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	2008	Prima Emissione	Consiglio di Amministrazione
01	2010	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
02	2014	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
03	2017	Rimissione	Consiglio di Amministrazione
04	2020	Rimissione	Consiglio di Amministrazione



## INDICE

- 1. Glossario**
- 2. Disposizioni preliminari**
  - 2.1. Premessa
  - 2.2. Visione Etica del Gruppo
  - 2.3. Impegni del Gruppo
  - 2.4. Riferimenti normativi (D.lgs. 231/01)
- 3. Applicazione del Codice Etico**
  - 3.1. Destinatari e ambito applicazione
  - 3.2. Approvazione, diffusione e aggiornamento
  - 3.3. Formazione
  - 3.4. Valore contrattuale del Codice
- 4. Criteri di condotta**
  - 4.1. Legalità
  - 4.2. Uguaglianza, equità
  - 4.3. Onestà, correttezza
  - 4.4. Trasparenza, professionalità e responsabilità
  - 4.5. Riservatezza e tutela della privacy
  - 4.6. Valore delle risorse umane
  - 4.7. Sostenibilità
  - 4.8. Proprietà intellettuale e sviluppo nuovi prodotti
  - 4.9. Qualità e sicurezza dei prodotti
- 5. Principi di comportamento con i principali stakeholder**
  - 5.1. Rapporti con gli Organi Sociali
  - 5.2. Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria
  - 5.3. Rapporti con i collaboratori
  - 5.4. Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
  - 5.5. Rapporti con i clienti
  - 5.6. Rapporti con i fornitori, consulenti esterni e terze parti contrattuali
  - 5.7. Rapporti con la collettività
  - 5.8. Rapporto con la Pubblica Amministrazione
- 6. Altri principi di comportamento**
  - 6.1. Utilizzo e tutela dei beni aziendali e delle dotazioni informatiche
  - 6.2. Conflitto di interesse
  - 6.3. Gestione di regalie ed omaggi
  - 6.4. Uso e divulgazione delle informazioni
  - 6.5. Trasparenza delle informazioni societarie
  - 6.6. Tutela della salute e della sicurezza
  - 6.7. Tutela dell'ambiente
  - 6.8. Concorrenza
- 7. Attuazione del Codice e meccanismi di controllo**
  - 7.1. Modalità di gestione e controllo sul rispetto del Codice
  - 7.2. Violazioni e segnalazioni
  - 7.3. Sistema disciplinare



## 1. GLOSSARIO

**C.C.N.L.:** si intendono tutti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente, attualmente in vigore ed applicati dalla Società.

**Capogruppo o Bialetti o Società:** si intende Bialetti industrie S.p.A.

**Codice della Privacy:** si intende la normativa in materia di protezione dei dati personali, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

**Codice di Comportamento:** si intende Codice Interno di Autodisciplina di Bialetti. Comportamento di esponenti, Dipendenti, collaboratori esterni e promotori finanziari - Principi generali dell'organizzazione interna e nei rapporti con i clienti e gli investitori.

**Codice Etico** (o **“Codice”**): si intende il Codice adottato da Bialetti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, è un documento con cui Bialetti enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

**Corporate Governance:** si intende l'insieme di strumenti, regole e meccanismi preordinati alla migliore realizzazione del processo decisionale di un'impresa nell'interesse delle diverse categorie di soggetti che sono interessati alla vita societaria.

**D.lgs. n. 231/2001** (o **“Decreto”**): si intende il Decreto legislativo che ha introdotto la Responsabilità Amministrativa degli enti derivante da reato.

**Destinatari** (al singolare **“Destinatario”**): si intendono gli azionisti, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Bialetti o con Bialetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

**Dipendenti:** si intendono tutti i collaboratori del Gruppo, apicali e sottoposti, aventi con una società del Gruppo un rapporto di lavoro.

**Gruppo:** si intende il Gruppo Bialetti Industrie, costituito dalla Capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. e dalle società controllate da Bialetti Industrie S.p.A.

**Incaricato di Pubblico Servizio:** si intende chi, ex art. 358 c.p., a qualunque titolo, presta un pubblico servizio - intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Investor Relations:** si intende la funzione adibita alla creazione e alla gestione strategica di un flusso informativo trasparente (e bidirezionale) tra l'azienda e la comunità finanziaria

**Modelli di Gruppo:** si intendono i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore per Bialetti Industrie S.p.A. e Bialetti Store S.r.l. ed elaborati ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del Decreto.

**Modello:** si intende il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in vigore ed elaborato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del Decreto.

**Organi Sociali:** si intendono Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Collegio Sindacale della Banca e Direzione Generale

**Organismo di Vigilanza:** si intende il soggetto designato per la vigilanza del Codice di Gruppo coincidente con l'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, se nominato, ovvero altro soggetto appositamente designato, ove del caso, dall'organo amministrativo di ciascuna società del Gruppo.

**Organizzazioni Sindacali:** si intendono le associazioni o gruppi di lavoratori che si uniscono per rappresentare gli interessi e i diritti dei lavoratori nel contesto lavorativo.

**Pubblica Amministrazione:** si intende ogni ente di natura pubblica e società a partecipazione pubblica, comprese le Autorità. Con riguardo ai Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sono considerati gli esponenti di essa, in veste di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di pubblico servizio.

**Pubblico Ufficiale:** si intende, agli effetti della legge penale, colui il quale, ai sensi dell'art. 357 comma 1, c.p., esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

**Reato** (al plurale "**Reati**"): si intendono i Reati presupposto della Responsabilità Amministrativa degli enti di cui al Decreto e successive integrazioni e modificazioni.

**Responsabilità Amministrativa:** si intende la responsabilità amministrativa del Gruppo in caso di commissione di uno dei Reati presupposto previsti dal Decreto.

**Segnalazione:** si intende la qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice e/o nel Modello di Organizzazione e Gestione, ovvero qualsiasi notizia o evento aziendale che possa essere rilevante ai fini della prevenzione o repressione di condotte illecite.

**Sistema di Gestione Integrato:** si intendono tutte le procedure e le policy del Gruppo Bialetti.

**Soggetti Terzi:** si intendono le controparti contrattuali di Bialetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche (o comunque soggetti diversi da persone fisiche) con cui la Società avvenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con la Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, fornitori; consulenti (quali società di consulenza, società di revisione, avvocati); altri soggetti terzi che abbiano con Bialetti rapporti contrattuali.

**Stakeholders:** si intendono i gruppi e/o soggetti che influenzano e/o sono influenzati dalle attività di un'organizzazione, dai suoi prodotti o servizi e dai relativi risultati di performance. Per stakeholder si intendono i soci, i clienti, gli amministratori, i Dipendenti, i fornitori, gli investitori e tutti i soggetti coinvolti, anche solo potenzialmente e in misura diversa, nell'organizzazione.



**Statuto:** si intende lo Statuto sociale di Bialetti, aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 14 gennaio 2022.

**Terzi Destinatari:** si intendono i soggetti, non legati alle società del Gruppo da vincoli societari o di subordinazione, che sono comunque tenuti al rispetto del Codice, agendo, internamente o esternamente, per conto o a favore di tali società, quali ad esempio i fornitori di beni, opere e servizi, anche intellettuali, inclusi i consulenti e i collaboratori in virtù di contratto di servizi, agenti e intermediari, ecc.

## 2. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente documento definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per Bialetti Industrie S.p.A. e le sue società controllate e collegate, ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della reputazione di Bialetti.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Bialetti nei confronti degli Stakeholders interni ed esterni al Gruppo (Dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.), oltre quanto previsto a livello normativo.

Il presente Codice è costituito:

- i. dai principi generali sulle relazioni con gli Stakeholders, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di Bialetti;
- ii. dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Bialetti sono tenuti al rispetto dei principi generali per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- iii. dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice e per il suo continuo miglioramento.

Per l'efficacia e l'obbligatorietà del Codice, si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della Società ([https://www.bialetti.com/it\\_it/investor-relations#modell-231-cod-etico](https://www.bialetti.com/it_it/investor-relations#modell-231-cod-etico)), sull'intranet aziendale e all'affissione dello stesso all'interno delle bacheche presenti nei locali aziendali. Esso sarà consegnato a tutti i nuovi Dipendenti e collaboratori della Società sin dalla fase di selezione e diffuso a tutti coloro che hanno relazioni con la Società.

### 2.1. PREMESSA

- 2.1.1 Il Codice è un documento ufficiale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. e dai Consigli di Amministrazione delle società controllate soggette ad attività di direzione e coordinamento. Ne viene inoltre data informazione a tutte le società partecipate che costituiscono il Gruppo Bialetti.
- 2.1.2 Il Gruppo Bialetti è attivo nella produzione e commercializzazione di caffè, caffettiere, strumenti da cottura, accessori e piccoli elettrodomestici.
- 2.1.3 Il Codice, raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti anche non espressamente disciplinati a livello normativo, risponde all'esigenza di condividere esplicitamente e nella maniera più ampia possibile i valori cui devono ispirarsi nel proprio operato quotidiano tutte le persone che operano e si interfacciano con il Gruppo Bialetti.

### 2.2. VISIONE ETICA DEL GRUPPO

- 2.2.1 La filosofia di Bialetti è quella di uno sviluppo aziendale sostenibile in termini economici – sociali – ambientali. Ciò implica essere competitivi, essere innovativi, creare valore, non solo attraverso l'efficienza della produzione ma anche attraverso la continua soddisfazione



dei bisogni dei consumatori e dei clienti, grazie al continuo sviluppo di nuovi prodotti, all'impegno sociale, al rispetto etico verso ogni interlocutore interno ed esterno, alla salvaguardia dell'ambiente e all'attenzione per il territorio circostante.

- 2.2.2 La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale per Bialetti. All'esterno essa favorisce l'approvazione sociale, l'attrazione delle migliori risorse umane, la soddisfazione del mercato e degli enti con i quali opera, l'equilibrio con i fornitori e l'affidabilità verso i terzi in genere.
- 2.2.3 All'interno essa consente di prendere ed attuare le decisioni senza contrasti e di organizzare il lavoro limitando i controlli burocratici.
- 2.2.4 Questo Codice è pertanto improntato a un ideale di cooperazione orientato alla tutela del reciproco rispetto e vantaggio delle parti coinvolte.
- 2.2.5 Bialetti richiede perciò a tutti gli Stakeholders con i quali è in relazione di agire secondo principi e regole ispirate ad un analogo ideale di condotta etica.

### 2.3. IMPEGNI DEL GRUPPO

- 2.3.1 Bialetti si impegna a:
  - i. favorire la massima diffusione del Codice, anche tramite programmi di formazione e sensibilizzazione;
  - ii. svolgere le opportune verifiche in ordine alle eventuali notizie inerenti a possibili violazioni del Codice e applicare, in caso di accertamento delle stesse, adeguate sanzioni;
  - iii. garantire, a chiunque fornisca in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice, la tutela da qualunque genere di ritorsione e il diritto alla riservatezza della sua identità.

### 2.4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- 2.4.1 Il Gruppo Bialetti ha adottato i propri Modelli di Gruppo al fine di indirizzare la gestione aziendale a principi e comportamenti virtuosi che permettano di presidiare in modo adeguato ed efficace il rischio di commissione di Reati. Bialetti, infatti, crede che la crescita del Gruppo si accompagni necessariamente a quella della cultura della legalità e del rispetto di principi etici fondamentali. Tali Modelli di Gruppo rappresentano un'ulteriore garanzia per gli azionisti circa il rispetto delle normative vigenti e la possibilità di esimere la Società da responsabilità in caso di Reati commessi da amministratori, dirigenti o Dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.
- 2.4.2 Il Codice, il cui rispetto contribuisce a prevenire il rischio di commissione dei Reati di cui al Decreto, deve essere letto ed applicato unitamente alle norme di comportamento già definite da Bialetti per specifiche attività o categorie di soggetti, tra cui:
  - i. la Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico;
  - ii. il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing;
  - iii. la Procedura per le operazioni con Parti Correlate;
  - iv. il Modello ex Decreto - Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche;
  - v. il Sistema di Gestione Integrato.
- 2.4.3 Il Codice di Bialetti è suddiviso in tre sezioni, che riportano, nell'ordine:
  - i. i **principi generali** sulle relazioni con gli stakeholder, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di Bialetti;
  - ii. le **norme di comportamento** verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di





- Bialetti sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- iii. le **modalità attuative**, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice e per il suo continuo miglioramento.

### **3. APPLICAZIONE DEL CODICE**

#### **3.1. MODALITA' ATTUATIVE**

- 3.1.1 Il rispetto del Codice deve nascere più che da un obbligo imposto da Bialetti, dalla condivisione dei valori fondamentali che vi sono enunciati, in particolare per quanto riguarda il richiamo al rispetto preciso e puntuale di tutte le norme di legge da parte di ogni dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa: applicarlo è quindi un dovere per tutti.
- 3.1.2 L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni a qualunque titolo e ad ogni effetto di legge assunte dai Destinatari nei confronti della Società e, in particolare per quanto riguarda i Dipendenti, parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile e del vigente C.C.N.L.; l'eventuale violazione di norme di legge o dei principi indicati nel Codice non potrà che comportare l'applicazione nei confronti dei Destinatari delle procedure sanzionatorie previste dalle norme stesse o da leggi ad hoc inclusi, per fattispecie particolarmente gravi di violazione, provvedimenti risolutivi del rapporto di lavoro.
- 3.1.3 Bialetti ha il diritto-dovere di vigilare sull'osservanza del Codice, attuando tutte le azioni di prevenzione e di controllo ritenute al suddetto fine necessarie od opportune; in caso di accertate violazioni, Bialetti interviene applicando quanto previsto dal vigente C.C.N.L. in materia di provvedimenti disciplinari.
- 3.1.4 Il controllo sull'applicazione del Codice è demandato ad un Organismo di Vigilanza, che segnalerà alla funzione competente presso la società di riferimento i risultati delle verifiche rilevanti effettuate per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che ne abbiano violato le norme.
- 3.1.5 Bialetti considera le segnalazioni ricevute in buona fede come un gesto di lealtà nei confronti del Gruppo. Chiunque può effettuare segnalazioni in forma orale o scritta attraverso la casella di posta elettronica appositamente creata e pubblicata sulla rete intranet aziendale nonché sul sito internet istituzionale, con la garanzia della massima riservatezza da parte dell'organo di vigilanza.

#### **3.2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 3.2.1 Il Gruppo Bialetti ha adottato i propri Modelli di Gruppo al fine di indirizzare la gestione aziendale a principi e comportamenti virtuosi che permettano di presidiare in modo adeguato ed efficace il rischio di commissione di Reati. Bialetti, infatti, crede che la crescita del Gruppo si accompagni necessariamente a quella della cultura della legalità e del rispetto di principi etici fondamentali. Tali Modelli di Gruppo rappresentano un'ulteriore garanzia per gli azionisti circa il rispetto delle normative vigenti e la possibilità di esimere la Società da responsabilità in caso di Reati commessi da amministratori, dirigenti o Dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.
- 3.2.2 Il Codice, il cui rispetto contribuisce a prevenire il rischio di commissione dei Reati di cui al Decreto, deve essere letto ed applicato unitamente alle norme di comportamento già definite da Bialetti per specifiche attività o categorie di soggetti, tra cui:
  - i. la Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e

- per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico;
  - ii. il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing;
  - iii. la Procedura per le operazioni con Parti Correlate;
  - iv. il Modello ex Decreto - Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridiche;
  - v. il Sistema di Gestione Integrato.
- 3.2.3 Il Codice di Bialetti è suddiviso in tre sezioni, che riportano, nell'ordine:
- i. i **principi generali** sulle relazioni con gli stakeholder, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di Bialetti;
  - ii. le **norme di comportamento** verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Bialetti sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
  - iii. le **modalità attuative**, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice e per il suo continuo miglioramento.

### 3.3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

- 3.3.1 Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna società del Gruppo. Bialetti si impegna a garantire a tutti gli stakeholder la diffusione e la conoscenza del Codice, a condividere lo stesso con le controparti in occasione degli scambi di documentazione nelle fasi di definizione degli investimenti e ad approvarne i successivi aggiornamenti.

### 3.4. FORMAZIONE

- 3.4.1 La funzione preposta alle Risorse Umane provvederà ad inserire, all'interno del piano annuale di formazione, iniziative volte a promuovere la conoscenza dei valori e delle norme comportamentali richiamati nel presente Codice.
- La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione per gli Organi Sociali e il personale, mirati a garantire e mantenere nel tempo l'effettiva conoscenza del Codice.

### 3.5. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

- 3.5.1 Il rispetto del Codice è richiesto innanzitutto agli amministratori ed ai sindaci che, in caso di inosservanza, ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del Codice civile.
- 3.5.2 Per quanto riguarda i Dipendenti, il Codice deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 del Codice civile, e conseguentemente la violazione delle sue disposizioni configura un illecito di natura disciplinare e, come tale, è perseguito e sanzionato dalla Società sia in virtù del codice disciplinare che ai sensi del sistema sanzionatorio ex Decreto, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi C.C.N.L. applicabili e dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
- 3.5.3 Quanto ai collaboratori, intesi come tutti coloro che prestano la propria attività in favore di Bialetti, l'accettazione del presente Codice o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi in esso previsti rappresentano un elemento essenziale della stipulazione di contratti di qualsiasi natura.
- 3.5.4 Per questi motivi, eventuali violazioni di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dai rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di



risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile e del sistema sanzionatorio ex Decreto.

- 3.5.5 L'applicazione del sistema sanzionatorio può essere indipendente dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri fattispecie di Reato. È fatta salva la facoltà, in capo a Bialetti, di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati alla medesima in conseguenza della violazione delle disposizioni del Codice.

#### 4. CRITERI DI CONDOTTA

Il Codice trova fondamento nei seguenti principi etici generali, il cui significato è ampio e trasversale, e ai quali tutte le condotte dei Destinatari devono ispirarsi.

##### 4.1. LEGALITÀ

- 4.1.1 Chiunque, a qualsiasi titolo, lavori per Bialetti si impegna e si obbliga a comportamenti nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi, delle autorizzazioni amministrative e di ogni regolamento.
- 4.1.2 In particolare, i principi comportamentali di seguito riportati sono improntati dalle seguenti norme costituzionali, qui indicate in modo sintetico:
- i. **Art. 2:** diritti inviolabili dell'uomo, solidarietà politica economica e sociale;
  - ii. **Art. 3:** pari dignità sociale degli individui, nessuna discriminazione per sesso, lingua, razza, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali;
  - iii. **Art. 6:** tutela delle minoranze linguistiche;
  - iv. **Art. 9:** promozione della ricerca scientifica e tecnica;
  - v. **Art. 13:** inviolabilità della libertà personale;
  - vi. **Art. 15:** libertà e segretezza della corrispondenza;
  - vii. **Art. 23:** nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge;
  - viii. **Art. 32:** tutela della salute;
  - ix. **Art. 35:** tutela del lavoro e cura della formazione;
  - x. **Art. 36:** condizioni del lavoro;
  - xi. **Art. 37:** condizioni di lavoro e famiglia;
  - xii. **Art. 41:** libertà dell'iniziativa economica privata nel rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana;
  - xiii. **Art.54:** adempimento con disciplina ed onore delle funzioni pubbliche;
  - xiv. **Art.98:** i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione;
  - xv. **Art.101:** la giustizia è amministrata in nome del popolo.

##### 4.2. UGUAGLIANZA ED EQUITÀ

- 4.2.1 L'uguaglianza è intesa come la volontà di garantire pari opportunità senza alcuna discriminazione basata sulle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero in base alla razza, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 3 della Costituzione.
- 4.2.2 Con il termine equità si intende la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra interessi particolari e generali, del singolo e dell'azienda; in caso di rapporti gerarchici, in special modo con i collaboratori viene presentata come volontà di evitare che l'autorità sfoci

in abuso di potere, lesivo della dignità e dell'autonomia degli stessi; anche le scelte di organizzazione del lavoro devono garantire la salvaguardia del valore dei collaboratori.

### **4.3. ONESTÀ E CORRETTEZZA**

- 4.3.1 L'onestà è intesa come la fedeltà alla parola data, alle promesse fatte ed ai patti conclusi, con un'attitudine costante alla completa buona fede in ogni attività o decisione, per instaurare rapporti di fiducia con tutti gli interlocutori. L'onestà per Bialetti costituisce elemento essenziale della realizzazione e gestione delle sue attività. I Destinatari del presente documento sono tenuti ad assumere un comportamento corretto, trasparente ed onesto sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con gli altri componenti della Società rifuggendo comportamenti illeciti.
- 4.3.2 Correttezza intesa come volontà di evitare di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti per sfruttare la posizione di debolezza nella quale la controparte si è venuta a trovare nonché di mettere in atto tutte le misure necessarie per contrastare la corruzione.

### **4.4. TRASPARENZA, PROFESSIONALITÀ E RESPONSABILITÀ**

- 4.4.1 La trasparenza risulta essere un principio cardine di Bialetti, la quale ispira ogni sua condotta a criteri di massima trasparenza, affidabilità e chiarezza. Per trasparenza si intende la necessità di improntare ogni relazione garantendo la stessa uniformità, completezza e tempestività di informazione, in modo da permettere a tutti gli stakeholder di prendere le proprie decisioni, avendo ponderato correttamente le alternative e le conseguenze rilevanti.
- 4.4.2 Lo svolgimento di ogni attività è improntato al massimo impegno e alla diligenza professionale, nella reciproca consapevolezza che puntare su figure professionali adeguate alle funzioni e alle responsabilità assegnate è il più sicuro presidio della reputazione aziendale. In tale ottica, Bialetti cura la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale del proprio Personale.
- 4.4.3 La responsabilità è un altro principio cardine di Bialetti, intesa come volontà di considerare sempre tutte le possibili conseguenze dirette ed indirette delle proprie azioni, prestando attenzione al loro impatto sulla collettività e sull'ambiente. Il rispetto del valore della responsabilità comporta che le attività del Gruppo siano svolte:
- i. ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere una società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi dei clienti, attenta alle esigenze ed aspettative degli azionisti, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale;
  - ii. perseguendo gli interessi aziendali nel rispetto di leggi e regolamenti e riconoscendo alla concorrenza uno stimolo positivo al costante miglioramento della qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela, improntando i propri comportamenti di natura commerciale ai principi di lealtà e correttezza;
  - iii. tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale;
  - iv. ricercando la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto delle migliori esperienze in materia;
  - v. sostenendo la crescita sociale ed economica dei territori dove Bialetti è radicata, anche con iniziative di natura culturale, sportiva e di sostegno alle categorie disagiate;
  - vi. promuovendo forme di sviluppo economico sostenibile, in un'ottica di tutela degli interessi e delle aspettative delle generazioni future.



#### **4.5. RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY**

- 4.5.1 La riservatezza e tutela della privacy indicano la volontà e l'impegno a trattare adeguatamente ogni informazione ottenuta in relazione alla prestazione lavorativa, facendo attenzione alla loro divulgazione - specie nel caso in cui possa essere price sensitive - e al loro utilizzo per scopi esclusivamente connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa. Bialetti assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi fraudolenti o illegali.

#### **4.6. VALORE DELLE RISORSE UMANE**

- 4.6.1 Il valore delle risorse umane rappresenta un altro principio cardine di Bialetti, la quale si impegna a garantire l'integrità fisica e morale dei collaboratori, delle condizioni di lavoro, della sicurezza dei luoghi in cui si esercita l'attività, favorendo la creatività, la partecipazione attiva e la capacità di lavorare in team. Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, il Gruppo richiede l'impegno di tutte le società al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui operano.

#### **4.7. SOSTENIBILITÀ**

- 4.7.1 La Sostenibilità rappresenta la volontà e la capacità di conciliare le attività d'impresa con le esigenze di tutela dell'ambiente, protezione della salute e della sicurezza, mantenendo rapporti di fiducia con i diversi stakeholder. Sostenibilità significa operare ogni giorno con responsabilità, facendosi carico delle conseguenze delle proprie azioni a salvaguardia delle generazioni future e ricercando le opportunità per la creazione e condivisione di valore, a vantaggio dell'azienda, dei suoi azionisti, dei lavoratori e, in generale, della collettività.
- 4.7.2 Il Gruppo intende promuovere lo sviluppo sostenibile, inteso come modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
- 4.7.3 La Politica di Diversità, Equità e Inclusione (di seguito "Politica DEI"), definisce gli indirizzi, i principi di riferimento e gli impegni del Gruppo relativi ai temi di Diversità, Equità e Inclusione quali, il genere, l'orientamento sessuale, l'età, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali o sociali e ogni altra diversità. La politica costituisce un pilastro fondante per guidare e gestire il cambiamento e l'innovazione responsabilmente e afferma lo spirito di cooperazione e di accoglienza che caratterizza la cultura e le relazioni del Gruppo.

#### **4.8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI**

- 4.8.1 La tutela della proprietà intellettuale è fondamentale per conservare il vantaggio competitivo di un'azienda.
- 4.8.2 Bialetti si impegna a proteggere i diritti di proprietà intellettuale della Società e allo stesso tempo a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di altri soggetti terzi.

## **4.9. QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI**

- 4.9.1 La qualità e la sicurezza dei prodotti intesa come il costante orientamento alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, applicando regolarmente i più elevati standard di qualità e sicurezza dei prodotti.
- 4.9.2 Tutte le attività aziendali, soprattutto di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti sono gestite con un sistema qualità interno e sottoposte a costante processo di valutazione, analisi e gestione dei rischi di sicurezza e qualità.

## **5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CON I PRINCIPALI STAKEHOLDER**

Il comportamento dei Destinatari nel perseguimento degli obiettivi e nella conclusione di ogni operazione deve essere ispirato ai principi sopra richiamati, nel rispetto delle politiche e delle strategie aziendali, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui il Gruppo Bialetti opera.

La convinzione di agire a vantaggio di Bialetti non può, in alcun modo, giustificare la tenuta di comportamenti in contrasto con i principi dettati dal Codice.

### **5.1. RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIALI**

- 5.1.1 Gli Organi Sociali, nella consapevolezza della propria responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa interna vigente e dello Statuto, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni e dei principi del presente Codice. In particolare, ai loro componenti è richiesto:
- i. di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro soggetto nazionale ed internazionale, di diritto pubblico o privato;
  - ii. di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli Organi Sociali;
  - iii. di valutare e comunicare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno di Bialetti, astenendosi dal porre in essere atti che possano recare danni a Bialetti e dal partecipare all'approvazione delle delibere dell'Organo di appartenenza relative ad oggetti che presentano profili di conflitto di interessi;
  - iv. di fare un uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza in ragione del loro incarico, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti che indiretti, o per farli ottenere a soggetti terzi.

### **5.2. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ FINANZIARIA**

- 5.2.1 La Corporate Governance di Bialetti è conforme alle disposizioni del Codice civile e alle altre norme speciali in materia di società, in particolare di quelle contenute nel D.lgs. 58/98 (T.U.F.), nonché allineata ai contenuti del Codice di Autodisciplina delle Società quotate.
- 5.2.2 Gli elementi che costituiscono il governo societario sono gli organi statutari, i comitati consiliari e il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi che, tutti insieme, rappresentano strumenti di tutela, sia degli azionisti sia delle regole di mercato.
- 5.2.3 I comportamenti e le procedure aziendali sono volti ad evitare possibili asimmetrie informative, assicurando che ogni investitore e potenziale investitore abbia il diritto di ricevere simultaneamente le medesime informazioni, per poter assumere ponderate scelte di investimento.



- 5.2.4 Il Gruppo Bialetti gestisce i rapporti con i propri azionisti e la comunità finanziaria attraverso la funzione Investor Relations.
- 5.2.5 Bialetti si impegna a garantire che la comunicazione finanziaria rispetti i disposti normativi e si caratterizzi per la comprensibilità, l'eshaustività e la tempestività, assicurando:
- i. la veridicità delle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni periodiche, prospetti informativi, ecc.);
  - ii. la prevenzione dalla commissione di reati societari (quali false comunicazioni sociali, ecc.) e di abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato).
- 5.2.6 Bialetti ha istituito un registro su cui risultano iscritte le persone, fisiche e giuridiche, che hanno accesso alle informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale svolta. In questo modo le persone iscritte sono sensibilizzate sul livello di riservatezza da tenere in relazione alle informazioni in loro possesso e l'Autorità di Vigilanza può controllare il rispetto delle norme previste a tutela del mercato.

### 5.3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI E COLLABORATORI

- 5.3.1 Le persone sono il fattore indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e il successo di ogni impresa. Bialetti, pertanto, pone particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri Dipendenti e collaboratori, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità e, conseguentemente, contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo nel rispetto degli impegni di responsabilità sociale e ambientale definiti dal management.
- 5.3.2 Bialetti offre a tutti i propri Dipendenti e collaboratori pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione, condannando ogni comportamento delittuoso contro la personalità individuale ed impegnandosi ad adottare le misure di vigilanza più opportune a questo fine.
- 5.3.3 Pertanto, Bialetti, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e politiche aziendali in vigore, si impegna a:
- i. selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare le persone in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso come sancito dall'art. 3 della Costituzione;
  - ii. assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;
  - iii. offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti;
  - iv. contrastare qualsiasi forma d'intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza, condizionamento o molestia, di natura sessuale o di qualunque altro tipo o genere;
  - v. garantire che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, siano assicurate al lavoratore la possibilità di esprimere la propria personalità ed una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali;
  - vi. intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti.
- 5.3.4 Ai fini dell'attuazione di quanto sopra Bialetti si impegna a rendere disponibili, attraverso i canali della comunicazione interna e le funzioni competenti, le informazioni relative alle politiche di gestione delle persone, compatibilmente con i vincoli di riservatezza dettati da criteri di buona gestione aziendale; inoltre provvede a valorizzare le professionalità delle persone presenti in azienda attraverso lo strumento della formazione, con programmi di crescita e sviluppo.



5.3.5 Ogni responsabile di funzione è tenuto a coinvolgere i propri collaboratori nello svolgimento del lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi assegnati; a loro volta questi ultimi dovranno partecipare con spirito di collaborazione e di iniziativa, concorrendo fattivamente all'attuazione delle attività stabilite. Sono sempre previsti momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nei quali l'ascolto dei vari punti di vista dei collaboratori consente al responsabile di prendere le decisioni finali con maggiore sicurezza.

#### **5.4. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

5.4.1 Nel Gruppo, i rapporti con le Organizzazioni Sindacali sono ispirati a principi di correttezza, al rispetto dei ruoli e all'osservanza delle regole, con l'obiettivo di realizzare sempre nuove convergenze per la crescita, la competitività e l'occupazione sostenibile. Bialetti, come Capogruppo, anche per conto delle altre Società controllate, nel rispetto dei rispettivi ruoli, mantiene costanti rapporti con le Organizzazioni Sindacali per garantire un dialogo partecipativo e decisioni condivise in merito alle problematiche societarie riguardanti il Gruppo. I principi di trasparenza, indipendenza ed integrità debbono caratterizzare tali rapporti.

#### **5.5. RAPPORTI CON I CLIENTI**

5.5.1 I clienti costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale di Bialetti.

5.5.2 La Società intrattiene rapporti con clienti che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del presente Codice.

5.5.3 Bialetti intende improntare il proprio comportamento nei confronti della clientela a principi di disponibilità, professionalità e cortesia; obiettivo del Gruppo è la completa soddisfazione dei propri clienti, interni ed esterni, perseguita anche tramite una marcata attenzione a reclami e suggerimenti.

5.5.4 Pertanto, ciascun Destinatario, per quanto di propria competenza, nell'ambito dei rapporti con i clienti deve:

- i. seguire scrupolosamente le procedure interne al fine di sviluppare e mantenere con essi relazioni favorevoli e durature nel tempo;
- ii. rispettare sempre gli impegni presi e gli obblighi nei loro confronti;
- iii. non operare discriminazioni arbitrarie nei loro confronti né cercare di sfruttare posizioni di forza a loro svantaggio;
- iv. operare con cortesia ed efficienza, nel rispetto di quanto previsto nei contratti ed offrendo esclusivamente prodotti o servizi del migliore standard qualitativo previsto da Bialetti nell'ottica di sane pratiche competitive;
- v. fornire informazioni accurate, complete, chiare e veritiere circa i prodotti o servizi offerti, tali da permettere alla controparte una scelta consapevole;
- vi. non diffondere comunicazioni che in qualunque modo possano risultare ingannevoli;
- vii. richiedere di attenersi ai principi del Codice, segnalando qualsiasi comportamento di un cliente che appaia contrario con esso.



## 5.6. RAPPORTI CON I FORNITORI, CONSULENTI E TERZE PARTI CONTRATTUALI

- 5.6.1 Bialetti gestisce i rapporti con i propri fornitori, consulenti e terze parti contrattuali in ottemperanza ai valori e ai principi contenuti nel presente Codice. Bialetti considera i propri fornitori di beni, di servizi e di opere una primaria fonte di successo competitivo. Nello specifico il rapporto con i fornitori deve essere ispirato ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità, sostenibilità, integrità e riservatezza.
- 5.6.2 In linea con i principi suindicati, Bialetti si avvale di meccanismi di scelta dei fornitori volti a garantire pari opportunità ad ognuno di essi, attraverso l'impiego di criteri di valutazione ispirati ai principi anzidetti.
- 5.6.3 Bialetti nell'ambito della gestione dei processi di acquisto richiede ai Destinatari di:
- i. indirizzare verso il miglior interesse del Gruppo un'oggettiva attività di selezione e qualifica tecnica, finanziaria, organizzativa ed etica dei potenziali fornitori;
  - ii. prevedere e stimolare regolari attività di controllo sulla qualità dei beni e servizi acquistati e sui tempi di consegna;
  - iii. gestire con correttezza gli eventuali casi di non conformità dei beni e/o servizi ricevuti rispetto agli standard contrattuali, ed in generale i casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei fornitori;
  - iv. richiedere a tutti i fornitori il rispetto di tutte le normative di volta in volta specificamente rilevanti, con particolare riferimento al tema della sicurezza e della tutela ambientale;
  - v. richiedere di attenersi ai principi del Codice, segnalando qualsiasi comportamento di un fornitore che appaia contrario con esso.
- 5.6.4 I singoli Destinatari, seguendo scrupolosamente procedure e processi di acquisto gestiti con lealtà ed imparzialità nei confronti dei fornitori e con l'obiettivo di assicurare al Gruppo il massimo vantaggio competitivo in concomitanza con la garanzia del rispetto del miglior livello qualitativo dei prodotti offertogli, devono:
- i. verificare che i fornitori, potenziali ed effettivi, dispongano di tutti i mezzi, capacità, competenze, sistemi di qualità e risorse necessari a soddisfare le esigenze del Gruppo e coerenti, anche sotto il profilo etico, con la sua immagine;
  - ii. non escludere arbitrariamente da richieste di forniture potenziali fornitori che, tenute in giusta considerazione professionalità, efficienza ed affidabilità, siano in possesso dei requisiti richiesti;
  - iii. pretendere il rispetto e rispettare le condizioni contrattuali, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di salute, sicurezza ed ambiente;
  - iv. evitare il ricorso a fornitori con i quali sussistano rapporti di parentela o di affinità;
  - v. adottare tutte le possibili cautele atte ad evitare il ricorso a fornitori i cui comportamenti non siano ispirati ai medesimi principi, in particolare in materia di salute, sicurezza ed ambiente, cui si ispira il Gruppo Bialetti;
  - vi. documentare in modo chiaro e trasparente i criteri di valutazione adottati e le ragioni delle scelte effettuate.
- 5.6.5 Coerentemente con i principi esposti, Bialetti sottopone periodicamente a revisione il proprio albo fornitori, allo scopo di razionalizzarlo e di aumentare sia l'economicità ed efficienza delle forniture sia la coerenza dei fornitori rispetto agli stessi principi e criteri di responsabilità etico-sociale ed ambientale che ispirano la propria attività.
- 5.6.6 Per garantire la massima trasparenza, infine, Bialetti si organizza al fine di assicurare:
- i. la separazione dei ruoli tra le funzioni richiedenti la fornitura e quelle stipulanti il contratto, fatte salve le eccezioni già motivatamente previste dalle procedure aziendali;

- ii. un'adeguata tracciabilità delle scelte adottate;
- iii. la conservazione dei documenti conformemente alle normative vigenti ed alle procedure interne.

## **5.7.RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ**

- 5.7.1 Bialetti è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.
- 5.7.2 Per questo motivo il Gruppo intende condurre le attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale in funzione dell'apprezzamento sociale, nel rispetto delle comunità locali, nazionali ed internazionali con cui interagisce.

## **5.8.RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- 5.8.1 Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.
- 5.8.2 Bialetti impronta i rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione a trasparenza, lealtà, correttezza e collaborazione. I rapporti devono essere instaurati e mantenuti dai soli soggetti abilitati in ragione delle norme interne. I soggetti abilitati ad intrattenere tali rapporti devono comportarsi secondo buona fede, essere trasparenti e collaborativi, e rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, inclusi quelli propri della Pubblica Amministrazione di riferimento.
- 5.8.3 Nell'ambito dei rapporti con le Authorities, ad esempio Banca D'Italia, CONSOB, il Garante Nazionale per la Protezione dei Dati Personali ecc., Bialetti assicura la massima disponibilità e collaborazione, anche in sede di ispezioni e verifiche, nonché la completezza e veridicità delle informazioni e della reportistica funzionale all'esercizio delle suddette attività. Ai Destinatari è vietato porre in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera.
- 5.8.4 I Destinatari collaborano attivamente con le Autorità giudiziarie, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio in occasione di ispezioni, controlli, indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi, in ogni stato e fase della procedura.
- 5.8.5 Nel corso di processi, indagini, deposizioni ed ispezioni, dell'Autorità giudiziaria o di soggetti da questa delegati, i Destinatari sono tenuti a prestare la massima collaborazione, a fornire informazioni e dati veritieri, trasparenti, esaustivi ed aggiornati, a non assumere comportamenti mendaci o reticenti, né comportamenti od atteggiamenti corruttivi nei confronti di esponenti pubblici (o loro familiari).

## **6. ALTRI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

### **6.1.UTILIZZO E TUTELA DEI BENI AZIENDALI E DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE**

- 6.1.1 Ciascun Destinatario è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali,



attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, deve:

- i. utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che gli sono affidati;
- ii. evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o che siano comunque in contrasto con l'interesse di Bialetti;
- iii. custodire adeguatamente le risorse affidate.

6.1.2 Bialetti, inoltre, considera i sistemi informativi e le applicazioni informatiche elementi fondamentali per il raggiungimento dei propri obiettivi, quali strumenti a disposizione dei Destinatari per poter esprimere al meglio il proprio potenziale nello svolgere le proprie mansioni e quali componenti imprescindibili per un funzionamento sicuro, continuo, efficiente e controllato dei propri impianti. Mirando al massimo livello di sicurezza dei sistemi informativi e ad una completa protezione di utenti interni e soggetti terzi, nel rispetto delle normative di legge vigenti Bialetti adotta regolarmente le opportune metodologie e pratiche di controllo, attuando le misure ritenute più idonee anche al fine di impedire, od eventualmente individuare e sanzionare, comportamenti non in linea con i propri principi.

6.1.3 Poiché le iniziative del Gruppo in tale ambito possono essere efficaci solo se accompagnate dal coinvolgimento consapevole degli utenti Destinatari, questi ultimi sono responsabili della protezione e dell'utilizzo dei sistemi informatici posti sotto il loro controllo diretto. L'uso di internet e i messaggi di posta elettronica da account aziendali devono riferirsi unicamente a temi coerenti con l'attività lavorativa.

## 6.2.CONFLITTO DI INTERESSE

6.2.1 I Destinatari, anche al di fuori dell'attività svolta per Bialetti, non devono realizzare comportamenti e operazioni che possano essere in conflitto di interesse e/o in concorrenza con quelle del Gruppo, o che possano interferire con la propria capacità di svolgere le proprie mansioni in modo imparziale ed a beneficio di Bialetti.

6.2.2 Tutti i collaboratori di Bialetti sono tenuti a evitare situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi (es. cointeressenze con fornitori o clienti) e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni:

- i. assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso clienti o fornitori;
- ii. assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in attività di fornitori o clienti (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni, dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti).

6.2.3 Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al proprio Responsabile e determina, per il Destinatario in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione. È fatta salva la disciplina in materia di conflitti di interesse dei membri degli organi di amministrazione e controllo ai sensi di legge.

### 6.3.GESTIONE DI REGALI ED OMAGGI

- 6.3.1 Bialetti condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione, induzione indebita e traffico di influenze, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali sia nel settore pubblico che in quello privato, e adotta misure di prevenzione e controllo finalizzate a evitare la commissione di tali reati nello svolgimento delle proprie attività.
- 6.3.2 Non è ammessa alcuna forma di offerta, dazione promessa di denaro o di beni o benefici futuri (ad es. denaro, oggetti, prestazioni, favori) di qualsiasi natura a/da terzi (con particolare riferimento a funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini) che possa essere, anche solo indirettamente, interpretata come eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione degli affari.
- 6.3.3 Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuovere l'immagine di Bialetti o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione.
- 6.3.4 Il dipendente che riceva omaggi o regalie eccedenti le normali relazioni di cortesia e non di modico valore, dovrà rifiutare ed informare immediatamente per iscritto il proprio referente gerarchico e/o l'organo di vigilanza.
- 6.3.5 Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice.

### 6.4.USO E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- 6.4.1 Bialetti considera di fondamentale importanza:
- i. la tutela della riservatezza delle informazioni e dei dati personali di tutti i portatori di interessi con i quali entra in contatto in ragione della propria attività;
  - ii. la diffusione di informazioni corrette, complete e veritiere su tutti i fatti aziendali, e il mantenimento della dovuta riservatezza sugli stessi quando necessario;
- quali presupposti per creare e conservare un rapporto di trasparenza e di fiducia con i propri portatori di interessi e con il mercato.
- 6.4.2 Pertanto, Bialetti si impegna a rispettare pienamente tutte le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al Codice della Privacy ed ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, definisce apposite procedure costantemente aggiornate ed adotta idonee misure di sicurezza.
- 6.4.3 Conseguentemente, nel trattamento delle informazioni, i Destinatari devono:
- i. conservare scrupolosamente e con il massimo riserbo tutte le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, anche a tutela del know-how acquisito dal Gruppo;
  - ii. richiedere, nei casi stabiliti dal Codice della Privacy (art. 23), il consenso al trattamento dei dati personali ed utilizzare questi ultimi esclusivamente per le finalità previste e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Gruppo; rispettare le procedure interne appositamente predisposte per evitare abusi nell'utilizzo delle informazioni privilegiate e riservate;
  - iii. operare in conformità con i principi contenuti nel Codice della Privacy ed evitare un indebito trattamento dei dati e delle informazioni personali, soprattutto sensibili e giudiziarie;



- iv. evitare ogni e qualsiasi utilizzo delle informazioni che possa rappresentare una qualsiasi forma di violazione delle leggi vigenti, nonché comunque un'offesa alla libertà, integrità o dignità delle persone cui le informazioni si riferiscono o da cui provengono, specie se minori.

6.4.4 Inoltre, i Destinatari devono:

- i. evitare un uso improprio o strumentale delle informazioni riservate e non utilizzarle a vantaggio proprio e/o dei propri familiari, dei conoscenti e dei terzi in genere;
- ii. proteggere le informazioni, rispettando le misure di sicurezza appositamente previste dalle procedure aziendali, dall'accesso di terzi non autorizzati e impedirne la diffusione a meno di aver avuto, di volta in volta, specifiche autorizzazioni da parte di chi abbia titolo a rilasciarle;
- iii. non ricercare, o cercare di ottenere da altri, eventuali informazioni non attinenti alla propria sfera di competenza;
- iv. classificare le informazioni ed organizzarle in modo che sia possibile, per i soggetti autorizzati, accedervi in maniera agevole e traendone un quadro completo.

6.4.5 Ai Dipendenti non espressamente incaricati, nelle forme e nei termini di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 101/2018, avente per oggetto la tutela dei dati personali, è vietato trattare i dati personali di altri Dipendenti o terzi.

6.4.6 I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate.

## 6.5. TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

6.5.1 Ogni operazione e transazione deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione adeguata nel sistema di contabilità, secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili. Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, ogni operazione deve inoltre essere supportata da idonea documentazione, in modo da consentire in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

6.5.2 La circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo, ai fini della redazione del bilancio consolidato e al fine di garantire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, completezza e trasparenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività.

6.5.3 I Dipendenti di Bialetti che venissero a conoscenza diretta di eventuali omissioni, falsificazioni o trascuratezze riguardanti la contabilità o la documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed all'Organo di Vigilanza.

## 6.6. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

6.6.1 Bialetti crede che la piena compatibilità delle proprie attività con la salute, la sicurezza dei lavoratori, il territorio, le risorse naturali e l'ambiente circostante costituisca condizione primaria sia per l'accettabilità dei propri impianti e delle proprie attività operative sia per il raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo.

6.6.2 Bialetti, pertanto, si impegna costantemente affinché l'operatività aziendale di tutte le

società del Gruppo si svolga nel totale rispetto della salute, della sicurezza dei Dipendenti e dei terzi, nonché dell'ambiente inteso nel senso più ampio, considerando con attenzione tali fattori sin dalla predisposizione dei budget operativi e degli investimenti, annuali e pluriennali e promuovendo l'adozione di tecnologie volte alla salvaguardia ambientale ed all'efficienza energetica.

6.6.3 Contando anche sul contributo attivo di tutti i Destinatari, Bialetti nel suo essere impresa socialmente responsabile vuole:

- i. porre al primo posto tra le proprie priorità la sicurezza, la tutela della salute delle persone, il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali ed avere su questi argomenti un dialogo continuo, franco e costruttivo con i propri interlocutori;
- ii. rispettare la legislazione vigente, eventualmente integrandola anche con proprie normative interne ove necessario e/od opportuno, ovunque eserciti delle attività ed a qualunque livello di responsabilità;
- iii. impegnarsi perché le persone sviluppino la cultura della sicurezza, tramite formazione, informazione, dialogo ed un impegno responsabile e continuo in cui leadership ed esempio del management mirino all'eccellenza;
- iv. privilegiare, nella scelta dei propri partner, soggetti che operino secondo i medesimi principi;
- v. promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi ed a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di tutte le persone presenti nel territorio ove sono situate le proprie realtà operative;
- vi. assicurare attenzione ed impegno continui per migliorare le performance in campo ambientale, monitorando e riducendo i propri consumi di energia, minimizzando la produzione di rifiuti, rispettando i limiti di legge per le emissioni nell'atmosfera e per le immissioni nell'acqua e nel suolo, perseguendo un utilizzo responsabile e consapevole delle risorse naturali e tutelando gli ecosistemi locali e la biodiversità;
- vii. valutare gli impatti di carattere ambientale e sociale prima di intraprendere nuove attività, o di introdurre modifiche e innovazioni ai processi ed ai prodotti;
- viii. instaurare un rapporto di dialogo e costruttiva collaborazione, improntati alla massima trasparenza e fiducia, con le Istituzioni e con tutti i propri interlocutori, al fine di sviluppare le proprie attività nel rispetto delle comunità locali;
- ix. mantenere elevati indici di sicurezza e di tutela dell'ambiente, attraverso l'implementazione di sistemi di gestione sviluppati, periodicamente verificati e certificati secondo standard riconosciuti a livello internazionale ed introducendo mezzi e procedure di gestione ed intervento, basati su attente analisi e valutazione dei rischi, Destinati a far fronte ad eventuali emergenze;
- x. sviluppare una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione affinché i principi di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente si consolidino a tutti i livelli aziendali quale patrimonio condiviso.

6.6.4 Nella consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi prefissati è determinante il contributo attivo di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, Bialetti richiede in particolare ai Destinatari del Codice di adoperarsi per creare un ambiente di lavoro attento ai temi della salute e della sicurezza, imponendo il divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro al chiuso e di prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Infine, a conferma della grande importanza che Bialetti riconosce ai valori della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la valutazione delle prestazioni individuali dei Dipendenti tiene conto del fatto che i comportamenti tenuti dagli stessi siano o meno coerenti con le politiche aziendali, ed in particolare con quanto sopra esposto.





## 6.7.TUTELA DELL'AMBIENTE

- 6.7.1 Per Bialetti la tutela dell'ambiente e della biodiversità, intesa anche come impegno a contrastare gli effetti del cambiamento climatico, rappresenta un valore di base per la soddisfazione di una delle esigenze primarie del singolo cittadino e dell'intera comunità: creare migliori condizioni per il futuro delle nuove generazioni.
- 6.7.2 La tutela ambientale è arricchita dalla necessità di uno sviluppo sostenibile, perseguito dal Gruppo attraverso adeguati investimenti, anche quale elemento essenziale della responsabilità sociale del Gruppo.
- 6.7.3 Riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, Bialetti pone la tutela dell'ambiente e della biodiversità quale presupposto nelle scelte delle tecnologie, dei programmi e delle strategie aziendali, prevenendo l'inquinamento in ogni sua forma e valutando gli impatti ambientali dei servizi offerti. Tutti i processi produttivi sono svolti nel pieno rispetto della legislazione e regolamentazione ambientale applicabile, con particolare riguardo al D.lgs. 152/2006.
- 6.7.4 Il Gruppo condanna altresì qualsiasi forma di danneggiamento e/o deterioramento, ovvero di violazione delle prescrizioni di legge in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di inquinamento e di irregolare smaltimento di rifiuti, anche adottando le misure necessarie per ridurre l'impatto delle proprie iniziative e favorendo la crescita della consapevolezza e della sensibilità sui temi ambientali.
- 6.7.5 A tal fine il Gruppo promuove specifiche iniziative volte - ad esempio, alla riduzione dei rifiuti non riciclabili, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alla riduzione dei consumi di plastica - per favorire la consapevole gestione delle risorse e ridurre gli impatti sull'ambiente.
- 6.7.6 Tutti i Dipendenti e collaboratori di Bialetti, considerando in particolare i fornitori di lavori o servizi in appalto o subappalto per quanto di loro competenza, devono rispettare i dettami del D.lgs. 152/2006, del Codice penale e di tutte le norme di settore, oltre alle prescrizioni autorizzative in materia ambientale.
- 6.7.7 Bialetti vuole essere un riferimento virtuoso anche per le pubbliche autorità che gestiscono politiche sulla transizione energetica e ambientale e per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

## 6.8.CONCORRENZA

- 6.8.1 Bialetti riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce una condizione fondamentale per lo sviluppo dell'attività d'impresa e si impegna a rispettare pienamente le norme che la disciplinano.
- 6.8.2 Bialetti osserva le norme vigenti in materia di concorrenza nei paesi in cui opera, ed intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori, che possano integrare forme di concorrenza sleale.
- 6.8.3 Bialetti vieta tassativamente ai propri amministratori, ai Dipendenti (inclusi i dirigenti) ed ai Destinatari del Codice di intraprendere qualsiasi pratica (es. creazione di cartelli, accordi di spartizione di aree di mercato, accordi di limitazione alla produzione od alla vendita, accordi condizionati ecc.) restrittiva della concorrenza o capace di turbare illecitamente il mercato, anche qualora una pratica non sia tale negli intenti ma possa essere giudicata tale da un terzo imparziale
- 6.8.4 I Destinatari sono egualmente tenuti a prestare la più stretta osservanza alla normativa in materia di concorrenza evitando qualsiasi contatto con operatori concorrenti che abbia ad

oggetto informazioni sensibili in ambito commerciale quali prezzi, volumi ecc. e, qualora dovessero trovarsi nella condizione di subire da parte di terzi comportamenti in violazione delle regole antitrust, sono tenuti a riferire immediatamente l'accaduto ai propri responsabili ed all'organo di vigilanza.

## **7. ATTUAZIONE DEL CODICE E MECCANISMI DI CONTROLLO**

### **7.1. MODALITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE**

- 7.1.1 Ogni struttura aziendale presidia e garantisce l'aderenza delle proprie azioni e attività ai principi e valori del presente Codice. L'Organismo di Vigilanza, nominato a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto, controlla, per quanto di sua competenza, l'osservanza del presente Codice. In particolare, i compiti ad esso attribuiti sono i seguenti:
- i. controllare il rispetto del Codice, nell'ottica di ridurre il pericolo della commissione dei Reati previsti dal Decreto;
  - ii. promuovere e coordinare l'aggiornamento del Codice, anche attraverso proprie proposte;
  - iii. promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Codice presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni e principi;
  - iv. suggerire un piano di formazione etica;
  - v. formulare le proprie osservazioni in merito alle presunte violazioni del Codice di cui venga a conoscenza, segnalando agli organi aziendali competenti le eventuali infrazioni riscontrate

### **7.2. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING**

- 7.2.1 Ai fini delle segnalazioni si considerano violazioni comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello. Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- 7.2.2 Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- 7.2.3 La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della "Procedura Whistleblowing". La procedura di segnalazione interna è resa visibile nei luoghi di lavoro tramite apposizione della stessa sulla bacheca interna allo stabilimento e pubblicata sul sito web/intranet della Società.
- 7.2.4 La Società, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza.
- 7.2.5 Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
- 7.2.6 Le segnalazioni sono trasmesse secondo i canali di segnalazione definiti dalla Società, anche per comportamenti illeciti in ambito 231, mantenendo gli obblighi di riservatezza.



L'Organismo di Vigilanza, che riceve la comunicazione delle segnalazioni impattanti in ambito 231, da parte del Responsabile del canale di segnalazione, valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

- 7.2.7 Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### **7.3. SISTEMA DISCIPLINARE**

- 7.3.1 Bialetti condanna qualsiasi comportamento difforme dalle previsioni del Codice, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare alla stessa un vantaggio.
- 7.3.2 La violazione del Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con Bialetti e può portare all'attivazione di azioni legali e all'adozione di provvedimenti, nei confronti dei Destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali, oltre che all'applicazione del sistema sanzionatorio adottato ai sensi dei Modelli di Gruppo.